



Deliberazione giunta regionale n. 711 del 10.12.2012

A.G.C. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore: 1 - Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori

Oggetto:

Approvazione Disegno di legge ad oggetto "Modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), sulla composizione del Consiglio regionale, sulla Giunta regionale e sul Collegio dei revisori dei conti.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, reca una serie di parametri cui le regioni devono adeguare la propria normativa, al fine della collocazione di ciascun ente nella classe di enti più virtuosi in relazione all'applicazione del patto di stabilità, in particolare:
 1. La lettera a) della norma in esame indica il numero massimo dei consiglieri regionali, escluso il Presidente della Giunta regionale, per classi demografiche. La popolazione della Regione Campania, secondo dati ISTAT relativi all'anno 2010, è di 5.834.056 abitanti, pertanto, in base alla menzionata disposizione statale, il numero di consiglieri regionali deve essere uguale o inferiore a 50;
 2. La lettera b) prevede un numero massimo degli assessori regionali pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore, pertanto il numero degli assessori deve essere pari o inferiore a 10.
 3. la lettera e) impone l'obbligo di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione.
- b. la Corte costituzionale con la sentenza 20 luglio 2012, n. 198, ha affermato che poiché gli statuti regionali devono essere in armonia con la Costituzione (art. 123) la fissazione di un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati (art. 3, 48 e 51 Cost.);
- c. l'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha introdotto una serie di misure sanzionatorie correlate alla mancata attuazione delle disposizioni ivi contenute, che determinano sia la mancata erogazione di rilevanti quote di trasferimenti erariali a favore delle regioni sia, nei casi più gravi, il commissariamento della regione in caso di mancata attuazione delle misure di risparmio;

CONSIDERATO che

- a. l'articolo 27 del vigente Statuto regionale recita testualmente: "Il Consiglio regionale è costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale;
- b. il comma 2 dell'articolo 50 del vigente Statuto regionale recita testualmente: "La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dodici assessori, compreso il vice-presidente";
- c. l'articolo 63 del vigente Statuto regionale recita testualmente: "Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri non consiglieri, iscritti nell'albo dei revisori ed eletti dal Consiglio. I revisori durano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili".

RITENUTO, al fine di dare attuazione all'articolo 14 del DL 138/2011 nonché ai principi posti dalla sentenza n. 198/2012 della Corte Costituzionale, di approvare il disegno di legge ad oggetto *"Modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), sulla composizione del Consiglio regionale, sulla Giunta regionale e sul Collegio dei revisori dei conti"*.

VISTI

- a. l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148,
- b. la sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 198;
- c. l'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- d. gli articoli n. 27, 50 e 63 del Vigente Statuto regionale;
- e. il parere favorevole dell'ufficio legislativo espresso con nota prot. n. 19471/UDCP/GAB/UL del 10.12.2012;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1. di approvare l'allegato disegno di legge ad oggetto *"Modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), sulla composizione del Consiglio regionale, sulla Giunta regionale e sul Collegio dei revisori dei conti"*;
- 2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per il seguito di competenza, al settore 01 dell'A.G.C. 01 per gli adempimenti di competenza, nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale dell'A.G.C. 01 per la pubblicazione

Modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), sulla composizione del Consiglio regionale, sulla Giunta regionale e sul Collegio dei revisori dei conti.

Relazione descrittiva

L'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, reca una serie di parametri cui le regioni devono adeguare la propria normativa, al fine della collocazione di ciascun ente nella classe di enti più virtuosi in relazione all'applicazione del patto di stabilità.

La lettera a) della norma in esame indica il numero massimo dei consiglieri regionali, escluso il Presidente della Giunta regionale, per classi demografiche. La popolazione della Regione Campania, secondo dati ISTAT relativi all'anno 2010, è di 5.834.056 abitanti, pertanto, in base alla menzionata disposizione statale, il numero di consiglieri regionali deve essere uguale o inferiore a 50.

La lettera b) prevede un numero massimo degli assessori regionali pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore, pertanto il numero degli assessori deve essere pari o inferiore a 10.

La Regione Campania, insieme a numerose altre regioni, ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1 e 2, (reg. ric. n. 153/2011), nel quale lamentava la violazione degli artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 Cost., in quanto detto articolo prevede *“nuove misure stringenti che incidono in modo illegittimo non solo su voci di spesa, ma anche sull'ordinamento e sulla forma di governo delle Regioni stesse”*, degli artt. 122 e 123 Cost., in quanto incide nell'ambito della forma di governo regionale, dell'art. 3 Cost., in quanto produrrebbe *“effetti irragionevoli e comunque in forte squilibrio in rapporto alla densità delle popolazioni residenti nelle varie regioni”*.

La Corte costituzionale con la sentenza 2012, n. 198, per le regioni a statuto ordinario, ha ritenuto infondate le censure di incostituzionalità. La Consulta afferma infatti che poiché gli statuti regionali devono essere in armonia con la Costituzione (art. 123) la fissazione di un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati (art. 3, 48 e 51 Cost.).

A seguito della sentenza non è quindi più dubitabile la legittimità delle citate disposizioni statali che in buona sostanza determinano un ripristino, seppure con numeri ridotti, della situazione precedente alla riforma del Titolo V, nella quale la legge n. 108/68 stabiliva il numero dei consiglieri di ciascuna regione per scaglioni definiti in base alla popolazione.

Appare pertanto necessaria una puntuale e immediata attuazione delle citate disposizioni statali da parte della Regione attraverso la revisione delle norme statutarie che dispongono in merito al numero dei consiglieri e degli assessori.

Pertanto con l'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il legislatore statale ha introdotto una serie di misure sanzionatorie correlate alla mancata attuazione delle disposizioni ivi contenute, che determinano sia la

mancata erogazione di rilevanti quote di trasferimenti erariali a favore delle regioni sia, nei casi più gravi, il commissariamento della regione in caso di mancata attuazione delle misure di risparmio.

Con particolare riferimento al richiamato articolo 14, giacché si rende necessario una modifica statutaria, il termine per provvedere è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (8 giugno 2013).

Il procedimento di revisione statutaria è regolato dall'art. 123 Cost., il quale stabilisce che lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Esso può essere inoltre sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Dalla data di approvazione della prima deliberazione consiliare a quella della promulgazione definitiva occorrono dunque non meno di 5 mesi. Tuttavia come chiarito dalla Corte costituzionale, con la sentenza sopra menzionata, ciò che rileva ai fini dell'adempimento previsto nell'art. 14 è la data di *adozione* della seconda deliberazione cui fa immediatamente seguito la pubblicazione a fini notiziali che dà contezza dell'avvenuta approvazione consiliare in doppia deliberazione conforme.

Si rende necessario pertanto un tempestivo adeguamento alle richiamate normative statali nei termini sopra considerati.

Va altresì considerato che l'articolo 14, comma 1, lett. e), del DL 138/2011 impone l'obbligo di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione.

Per dare attuazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica ivi contenuti occorre pertanto modificare l'articolo 63 dello Statuto della Regione Campania laddove prevede l'elezione consiliare anziché l'estrazione da un elenco di soggetti in possesso dei richiesti requisiti professionali.

Il disegno di legge in esame dunque è composto da 4 articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge regionale in esame riduce la composizione del Consiglio regionale a 50 unità.

L'articolo 2 stabilisce che il numero degli assessori sia pari a 10 (esattamente un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale).

L'articolo 3 adegua la disposizione statutaria sul collegio dei revisori dei conti ai nuovi principi di coordinamento della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, stabilisce che le disposizioni contenute agli articoli 1 e 2 della legge saranno applicabili a partire dalla prossima legislatura regionale, mentre l'articolo 3 è di decorrenza immediata.

Art. 1

Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2009 la parola "sessanta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta".

Art. 2

Modifica dell'articolo 50 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)

1. Al comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2009 la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci".

Art. 3

Modifica dell'articolo 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)

1. Il comma 1, dell'articolo 63 della legge regionale n. 6 del 2009 è sostituito dal seguente:

"1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri non consiglieri scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti i soggetti in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. I revisori durano in carica per l'intera legislatura."

Art. 4

Decorrenza

1. Le disposizioni contenute agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano a partire dalla X Legislatura.